



# COMUNE DI OLBIA

Provincia di Olbia-Tempio  
SETTORE URBANISTICA

## Avviso pubblico

### **SANZIONI norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici, del DPR 380/2001-**

In data 25/06/2009 è entrato in vigore il DPR 59/09, attuativo del D.Lgs 192/05, che riporta il regolamento di attuazione dell'art. 4 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs 192/05 concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Con l'entrata in vigore del citato regolamento attuativo entra a regime la normativa sul contenimento energetico per gli edifici di cui alla legge 10/91 come modificata dal D.lgs. 192 del 19 agosto 2005.

Nell'ambito del nuovo quadro normativo entra quindi in vigore anche il regime sanzionatorio previsto sia dalla legge 10/91 che dal DPR 06/06/2001 n°380 al capo VI norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici, dall'art. 122 all'art. 135.

Le sanzioni pecuniarie adottate con deliberazione di Giunta Comunale n° 205 del 21/07/2009 di cui al capo - **VI norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici, del DPR 380/2001** saranno applicate secondo la seguente tabella:

- **art. 132 comma 1:** *il mancato deposito, da parte del proprietario, all'atto della comunicazione di inizio lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123 della relazione tecnica sottoscritta dal progettista in duplice copia è punito con una sanzione pecuniaria secondo la tabella seguente:*

Edifici fino a 500 mc	€ 516,00
Edifici da 501 mc a 1000 mc	€ 800,00
Edifici da 1001 mc a 2000 mc	€ 1200,00
Edifici da 2001 mc a 5000 mc	€ 2000,00
Edifici oltre 5001 mc	€ 2582,00

- **art. 132 comma 2** *Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con una sanzione amministrativa secondo la tabella seguente;*

Edifici fino a 500 mc	5% del valore delle opere
Sull'eccedenza da 501 mc a 1000 mc	10% del valore delle opere
Sull'eccedenza da 1001 mc a 2000 mc	15% del valore delle opere
Sull'eccedenza da 2001 mc a 5000 mc	20% del valore delle opere
Sull'eccedenza oltre 5001 mc	25% del valore delle opere

- **art. 132 comma 3** *Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con una sanzione amministrativa secondo la tabella seguente, fatti salvi i casi di responsabilità penale*

Valore delle opere fino a € 50.000,00	5% del valore delle opere
Sull'eccedenza da € 50.000,01 a € 100.000,00	4% del valore delle opere
Sull'eccedenza da € 100.000,01 a € 200.000,00	3% del valore delle opere
Sull'eccedenza da € 200.000,01 a € 500.000,00	2% del valore delle opere
Sull'eccedenza maggiore di € 500.000,01	1% del valore delle opere

- **art. 132 comma 5** *Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa secondo la tabella seguente.*

Edifici fino a 500 mc	€ 516,00
Edifici da 501 mc a 1000 mc	€ 800,00
Edifici da 1001 mc a 2000 mc	€ 1200,00
Edifici da 2001 mc a 5000 mc	€ 2000,00
Edifici oltre 5001 mc	€ 2582,00

**IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA**  
Ing. Antonio G. ZANDA